



PROVINCIA DI PAVIA  
SETTORE FAUNISTICO NATURALISTICO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a) Sospensione di n° 10 giornate venatorie per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 157/92;
- b) Sospensione di n° 5 giornate venatorie per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno degli ambiti destinati alla caccia programmata;
- c) Sospensione di n° 5 giornate venatorie per chi esercita la caccia in zone di rifugio ed ambientamento (ZRA), su terreni ricoperti da neve e su terreni allagati da piene di fiume;
- d) Richiamo scritto per chi esercita la caccia in fondo chiuso e sospensione di n° 2 giornate venatorie in caso di recidiva;
- e) Richiamo scritto per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque e sospensione di n° 1 giornata venatorie in caso di recidiva;
- f) Richiamo scritto per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale e sospensione di n° 2 giornate venatorie in caso di recidiva;
- g) Sospensione di n° 2 giornate venatorie se l'interessato, sprovvisto dei documenti venatori al momento del controllo, non li esibisce all'autorità competente entro cinque giorni;
- h) Sospensione di n° 2 giornate venatorie per tutte le violazioni ai regolamenti provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall'art. 31 Legge 157/92; la medesima sospensione si applica per la rimozione o il danneggiamento della tabellazione perimetrale gli Istituti venatori e di protezione pubblici e privati;
- i) Sospensione di n° 5 giornate venatorie per chi abbatte selvaggina, consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 26/93 e per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria;

- j) Sospensione di n° 10 giornate venatorie per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso; in caso di recidiva sospensione dell'autorizzazione dell'appostamento fisso per 1 anno alla scadenza della medesima;
- k) Sospensione di n° 5 giornate venatorie per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48 della L.R. 26/93 la sospensione è raddoppiata.

Le giornate di sospensione sono applicate nel corso delle successive stagioni venatorie a far tempo dalla prima giornata di caccia e vengono raddoppiate in caso di recidiva.

Per il mancato rispetto delle giornate di sospensione è prevista:

1. l'espulsione per i cacciatori non residenti nell'A.T.C.;
2. la sospensione per un mese con ritiro del tesserino venatorio per i cacciatori residenti nell'ATC o aventi diritto (titolari di appostamento fisso ovvero soci nell'annata venatoria 1998/1999).